

(N. 2158)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNÍ)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1952

---

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza in Roma

---

ONOREVOLI SENATORI. — Per il funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza in Roma per l'esercizio finanziario 1951-52 furono stanziati in bilancio rispettivamente lire 7.500.000 e lire 1.500.000.

Tali stanziamenti sono risultati, però, insufficienti per l'aumento dei canoni di locazione degli immobili conseguente alla applicazione della legge 23 maggio 1950, n. 253 e pertanto si è reso necessario far fronte alle esigenze dei predetti Istituti aumentando i contributi dello Stato a favore degli stessi.

A ciò mira l'unito provvedimento, col quale il contributo annuo dello Stato a favore degli

Istituti sopracennati è elevato, per l'Accademia d'arte drammatica, a lire 8.850.000 per l'esercizio 1950-51 e a lire 9.300.000 per l'esercizio 1951-52 e per l'Accademia nazionale di danza a lire 1.750.000 per l'esercizio 1950-51 (Cap. 200) e a lire 1.870.000 per l'esercizio 1951-52 (Cap. 202).

Nello stesso provvedimento viene stabilito che alle maggiori spese verrà fatto fronte mediante riduzione per corrispondenti importi dello stanziamento del Cap. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51 e del Cap. 453 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'esercizio 1951-52.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il contributo annuo governativo a favore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica è stabilito per l'esercizio 1950-51 nell'importo di lire 8.850.000 ed è aumentato nell'esercizio 1951-52 a lire 9.300.000.

All'onere sopraindicato, relativo agli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52, verrà fatto fronte per lire 7.500.000 con i fondi stanziati, rispettivamente, ai capitoli nn. 199 e 201 degli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi medesimi.

Le ulteriori spese di lire 1.350.000 e di lire 1.800.000, rispettivamente, per gli esercizi 1950-51 e 1951-52, verranno fronteggiate mediante riduzione, per equivalenti importi, dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51 e del capitolo 453 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'esercizio 1951-52.

## Art. 2.

Il contributo annuo di lire 1.500.000 autorizzato a favore dell'Accademia nazionale di danza dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236 è elevato a lire 1.750.000 per l'esercizio finanziario 1950-51 e a lire 1.870.000 dall'esercizio 1951-52.

Alle maggiori spese di lire 250.000 e di lire 370.000 rispettivamente per gli esercizi 1950-51 e 1951-52 verrà fatto fronte mediante riduzione, per corrispondenti importi, dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51 e del capitolo 453 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'esercizio 1951-52.

## Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.